

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 141 del 14 settembre 2020

Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Lugana proveniente dalla vendemmia 2020 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Lugana Doc per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Lugana, provenienti dalla vendemmia 2020, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il DM n. 69688 del 05/10/2018, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela Lugana Doc (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Lugana;

VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Lugana approvato con DPR del 21/07/1967 e modificato da ultimo con DM del 22/12/2014;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 323127 del 14/08/2020 con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ha chiesto l'attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Lugana prodotti dalla vendemmia 2020;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- il verbale dell'Assemblea dei soci del Consorzio del 10/08/2020;
- la relazione tecnico economica a supporto della richiesta formulata dal Cirve dell'Università di Padova;

ACQUISITI i pareri delle associazioni di categoria della provincia di Verona prot. n. 322364 del 13/08/2020 della Confederazione italiana agricoltori, prot. n. 324993 del 17/08/2020 della Cofagricoltura e prot. n. 325091 del 17/08/2020 della Coldiretti;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 129 del 21/08/2020, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Danima soc. agr. semplice (prot. regionale n. 336702 del 27/08/2020) e Soc agr. Dal Cero Mario e figli (prot. regionale n. 336752 del 27/08/2020);

uguali in contenuto e stesura e tendenti a evidenziare le conflittualità emergenti nel processo decisionale del Consorzio e nella formalizzazione, di questa decisione di attivazione dello stoccaggio, alle amministrazioni regionali e così riassunte:

- la domanda presentata non è, conforme alla deliberazione dell'Assemblea in quanto l'Assemblea ha votato una proposta di stoccaggio del 15% del vino mentre nella richiesta avanzata dal Consorzio alle amministrazioni compare anche "che i quantitativi da sottoporre a stoccaggio siano quelli provenienti dalle uve eccedenti i 106,25 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 125 quintali/ettaro";

- il presupposto non veritiero, su cui l'Assemblea ha deliberato, relativo all'entità delle giacenze rappresentato in Assemblea dal Presidente;
- la Relazione tecnica del CIRVE trasmessa dal Presidente alla Regione non è quella trasmessa ai soci in data 21/07/2020, in preparazione dell'Assemblea;
- la domanda di attivazione dello stoccaggio viola l'art. 6, comma terzo del d.m. 18 luglio 2018 perché essa non ha avuto l'ampia e preventiva diffusione agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione
- dell'Azienda Agricola Perlati & Mezzari di Perlati Matteo riassumibili in valutazioni e proposte di alternative e diverse di modalità di calcolo della frazione coacervo e o delle giacenze.

ACQUISITE le controdeduzioni del Consorzio (prot. regionale n. 349429 del 07/09/2020) alle suddette osservazioni con cui:

- per le deduzioni di cui alle aziende Daima Soc agr. semplice e Soc agr. Dal Cero Mario e figli viene puntualizzato:
- che nel verbale assembleare è riportato come "la maggioranza del Consiglio ritiene di non poter mettere dunque sul mercato tutta la produzione proveniente dalla vendemmia 2020, poiché il rischio che si deprima il valore delle uve è molto elevato. Occorre togliere temporaneamente uva dal mercato, al fine di evitare fenomeni speculativi";
- la correttezza delle fonti impiegate e delle elaborazioni per la definizione della situazione di mercato della denominazione oggetto di apposita spiegazione nel corso dell'assemblea dei Consorziati del 10 agosto 2020;
- che non vi è stata alcuna modifica sostanziale tra la relazione trasmessa ai soci prima dell'assemblea e quella commentata nel corso dell'Assemblea del 10 agosto u.s..
- che in data 21 luglio 2020 si è tenuto un incontro con le associazioni di categoria che hanno formalizzato successivamente il proprio parere anche alle Amministrazioni;
- per le deduzioni dell'Azienda Agricola Perlati & Mezzari di Perlati Matteo il Consorzio conferma la correttezza delle fonti impiegate e delle elaborazioni per la definizione della situazione di mercato della denominazione oggetto di apposita spiegazione nel corso dell'assemblea dei Consorziati del 10 agosto 2020;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 354347 del 09/09/2020 trasmessa dall' Avv. Francesco Perli secondo cui la richiesta presentata dal Consorzio, relativamente alla misura dello stoccaggio, viola l'articolo 6 del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2018;

TENUTO CONTO che la misura dello stoccaggio è normata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 della Legge 238/2016 e non dall'articolo 6 del DM 18 luglio 2018;

TENUTO CONTO che il Consorzio è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Lugana e legittimato all'inoltro alle regioni delle proposte per la gestione della produzione afferente alla denominazione stessa;

TENUTO CONTO del quadro congiunturale delineato dalla relazione tecnico economica allegata alla richiesta che evidenzia le molteplici incertezze che attualmente condizionano il mercato dei vini e in particolare quello della Doc Lugana;

TENUTO CONTO che, dalla documentazione prodotta dal Consorzio, si evince una produzione di vino atto a Doc Lugana non pienamente allineata con l'evoluzione delle certificazioni e quindi con l'evoluzione della domanda che potrebbe portare ad un importante e preoccupante aumento delle giacenze;

TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Lugana con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

TENUTO CONTO infine di quanto espresso dalle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Lugana rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio, così come previsto dall'art. 39, comma 4 della Legge n. 238/2016 e delle osservazioni e relative controdeduzioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di ricezione della proposta del Consorzio;

VERIFICATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione a supporto della richiesta;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato prorogato l'incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e d'intesa con la Regione Lombardia, la misura dello stoccaggio dei prodotti (uva, mosto e vino) della vendemmia 2020, provenienti da superfici atte a produrre DOC Lugana, come da richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Lugana, ai sensi l'articolo 39, comma 4 della Legge 238/2016;
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1 e in riferimento ai prodotti provenienti dalla vendemmia 2020, che i quantitativi da sottoporre a stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti i 106,25 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 125 quintali/ettaro;
3. di fissare al 31/12/2021 il termine della misura dello stoccaggio;
4. di stabilire che entro il 30 aprile 2021 il Consorzio per la tutela dei vini Lugana dovrà presentare una relazione tecnico economica redatta da un soggetto del settore di verifica intermedia sull'andamento di mercato (andamento della domanda, analisi delle vendite, giacenze etc.) e in base alla quale valutare la necessità di mantenere la misura dello stoccaggio fino al 31 dicembre 2021 oppure prevedere lo sblocco di quantitativi di vino stoccati durante la vendemmia 2020, totale o parziale;
5. di stabilire, qualora si verificassero le condizioni, la possibilità per il Consorzio per la tutela dei vini Lugana di chiedere una proroga della misura dello stoccaggio, con istanza motivata e supportata da una dettagliata relazione tecnico economica;
6. di stabilire che la richiesta del Consorzio in merito alla riclassificazione del prodotto oggetto di stoccaggio, prima del termine della misura dello stoccaggio, sia da riconsiderare in una fase successiva, sulla base di dati e valutazioni aggiornati;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia e al Consorzio tutela vini Lugana;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol